

# LEGGI



# PER VOI

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento - anno XXII

# 2017

# DICEMBRE

## L.p. n. 05/17

### GARANTE DEI DETENUTI E GARANTE DEI DIRITTI DEI MINORI



LE LEGGI PROVINCIALI SPIEGATE  
DAL CONSIGLIO PER I CITTADINI

# INDICE

- 3 Il consigliere provinciale Mattia Civico (Pd)  
primo firmatario  
dei disegni di legge 13/XV e 14/XV
- 4 La realtà carceraria
- 8 Il “garante nazionale delle persone detenute  
o private della libertà personale”  
e gli altri garanti dei detenuti di livello locale
- 8 Cosa farà il garante provinciale dei detenuti
- 9 La realtà minorile
- 10 Il “garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza”
- 12 Cosa farà il garante provinciale dei minori
- 12 Cosa prevede la l.p. 5/2017
- 14 Il nuovo garante dei detenuti
- 15 Il punto di vista di Andrea de Bertolini,  
presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trento  
e componente della Commissione Ministeriale  
di riforma dell’Ordinamento Penitenziario
- 16 L’iter della legge
- 17 Gli ordini del giorno collegati alla legge
- 17 La dedica in aula
- 19 Il testo della legge

## LEGGI PER VOI

Agenzia di informazione  
del Consiglio della Provincia autonoma  
di Trento.  
Anno XXII nr. 419 - dicembre 2017

*Registrazione al Tribunale di Trento n.887  
del 23 gennaio 1996.  
Editore: Consiglio della Provincia autonoma  
di Trento via Mancì, 27.  
Redazione: via Mancì 27, 38122 Trento.*

Stampa: Litografia Effe e Erre  
via E.Sestan, 29 - Trento  
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in  
abbonamento postale - 70%  
NE/TN Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/  
Compatto.

Direttore responsabile  
**Luca Zanin**  
Supporto di  
**Lucia Linda Cella**  
Segreteria di redazione  
via Mancì 27, 38122 Trento  
**Angela Giordani**  
**Alessandra Bronzini**  
Progetto grafico, impaginazione  
e illustrazioni  
**Studio Bi Quattro, Trento**



## LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2017, n. 5

### GARANTE DEI DETENUTI E GARANTE DEI DIRITTI DEI MINORI

Modificazioni della legge provinciale  
sul difensore civico 1982:  
istituzione del garante dei diritti dei detenuti  
e del garante dei diritti dei minori

#### GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE

modificare la legge provinciale istitutiva del “difensore civico provinciale” (l.p. 28/1982), per dare vita alle due figure specifiche del “garante dei diritti dei detenuti” e del “garante dei diritti dei minori”. Per questa via si punta a dare migliore attuazione anche a principi e norme generali del nostro ordinamento giuridico, che ora vedremo.





## **IL CONSIGLIERE MATTIA CIVICO (PD) PRIMO FIRMATARIO DEI DISEGNI DI LEGGE 13/XV E 14/XV:**

“Il pieno riconoscimento dei diritti individuali di ogni persona è tema centrale di ogni democrazia. I principi enunciati nella nostra Costituzione e le norme specifiche che disciplinano gli ambiti più diversi non sono strumenti che possono da soli garantire la tutela dei diritti individuali: il rapporto dei cittadini con l'amministrazione, con il mondo della scuola o del lavoro, con l'organizzazione della sanità pubblica, con il sistema giudiziario, possono far emergere un conflitto fra interessi individuali e collettivi; in alcuni casi si registra anche una difficoltà di relazione tra singolo cittadino e istituzioni, quando la burocrazia (se non l'opacità) di alcune amministrazioni comprime di fatto la sfera dei diritti. E' in fondo un rapporto tra poteri, dove il singolo ha molti strumenti in meno per “farsi valere” ed è dunque “soggetto debole” che abbiamo il dovere di ascoltare e tutelare.

E' per questo che già da molti decenni sono state individuate delle figure di garanzia, che possano mediare e facilitare la relazione tra cittadino e istituzioni pubbliche, anche risolvendo in via breve conflitti. E' un valore per la collettività il fatto che i cittadini possano avere un rapporto sereno, di pieno riconoscimento dei diritti individuali con la cosa pubblica. Il contrario, mina la fiducia, e dunque la coesione sociale e il sentimento di appartenenza alla comunità. E' per questo che ben 35 anni fa il Consiglio Provinciale di Trento, con l'approvazione della legge 28 del 1982 ha istituito la figura del Difensore Civico.

Recentemente il Consiglio provinciale, su proposta del sottoscritto, ha deciso di affiancare il Difensore Civico con due figure specifiche, dando di fatto vita alla “Casa della Difesa Civica”. Le due nuove figure si dovranno occupare rispettivamente di minori e di detenuti.

Perché due nuovi garanti? Abbiamo ritenuto importante attribuire queste funzioni a due figure specifiche e dedicate, perché minori e detenuti vivono condizioni di particolare vulnerabilità: i minori sono soggetti senza una propria personalità giuridica e dunque di fatto in un apporto con la realtà costantemente mediato dal mondo degli adulti. E' il mondo degli adulti che prende decisioni in nome e per conto loro, organizza il loro contesto di vita, predetermina le condizioni di crescita e sviluppo. Questa particolare condizione, li può esporre ad una limitazione della propria sfera di diritto. E' dunque importante che vi sia un organo che abbia il compito di promuovere sensibilità, linguaggi e scelte che tengano nel giusto conto il punto di vista del minore e che dunque ove necessario intervenga a tutela dei loro diritti e promuova nella società una cultura “amica dei bambini”.

Per quanto riguarda i detenuti, la condizione stessa di soggetti “ristretti” rischia di limitare l'accesso ai diritti fondamentali che con la detenzione non possono essere negati. In sostanza l'unico diritto limitato dalla detenzione dovrebbe essere la libertà di movimento: il diritto alla salute, all'istruzione, alla professione del proprio credo religioso, all'espressione dell'affettività, al lavoro, all'avere una possibilità di riscatto devono essere salvaguardati. La detenzione in un carcere, luogo spesso impermeabile alla realtà esterna, crea le condizioni per le quali tali diritti non possono essere dati per scontati. Due nuove figure, a tutela di diritti specifici. Ma sia chiaro: tutelare il diritto di ogni persona, anche la più fragile e marginale, non è solo atto di giustizia verso l'individuo, ma è a tutela dell'intera comunità”.

## LA REALTÀ CARCERARIA

**I riferimenti costituzionali.** La l.p. 5/2017 guarda a diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione del 1948, in particolare all'articolo **2** (diritti inviolabili dell'uomo), **3** (principio di uguaglianza), **4** (diritto al lavoro), **13** (punizione di ogni violenza sulle persone sottoposte a restrizione di libertà), **27** (presunzione di innocenza e sistema di pene che non siano contrarie al senso di umanità e tendano alla rieducazione del condannato).

**L'ordinamento penitenziario.** Il regime carcerario in Italia è disciplinato in particolare dalla **LEGGE 26 LUGLIO 1975 N.354**, che riconosce alle persone ristrette diritti di base come il diritto alla salute, il diritto a conservare rapporti con i familiari, il diritto a professare la propria religione, il diritto allo studio.

**Le raccomandazioni dell'Unione europea.** Il Parlamento europeo ha approvato di recente - il 5 ottobre 2017 - una risoluzione, in cui si afferma che gli Stati membri devono migliorare le condizioni di vita nelle carceri, in modo da proteggere la salute e il benessere dei detenuti e del personale, favorire la riabilitazione e ridurre il rischio di radicalizzazione. Per contribuire a prevenire la radicalizzazione e quindi il terrorismo, il Parlamento europeo raccomanda inoltre la formazione del personale, un'intelligence carceraria, il dialogo interreligioso e l'assistenza psicologica.



"IL FINE DELLE PENE NON È DI TORMENTARE ED AFFLIGGERE  
UN ESSERE SENSIBILE. IL FINE NON È ALTRO  
(CHE D'IMPEDIRE IL REO DAL FAR NUOVI DANNI  
AI SUOI CITTADINI E DI RIMUOVERE GLI ALTRI DAL FARNE UGUALI."

(ESARE BECCARIA, "DEI DELITTI E DELLE PENE" (1764)

## DETENUTI PRESENTI E CAPIENZA REGOLAMENTARE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER REGIONE DI DETENZIONE / SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 2017

REGIONE DI DETENZIONE	NUMERO ISTITUTI	CAPIENZA REGOLAMEN- TARE (*)	DETENUTI PRESENTI		DI (VI STRANIERI	DETENUTI PRESENTI IN SEMILIBERTÀ (**)	
			TOTALE	DONNE		TOTALE	STRANIERI
ABRUZZO	8	1.605	1.882	93	352	8	1
BASILICATA	3	416	506	17	72	3	0
CALABRIA	12	2.656	2.607	44	553	25	0
CAMPANIA	15	6.139	7.120	345	926	184	4
EMILIA ROMAGNA	10	2.824	3.520	161	1.757	57	10
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	476	653	24	265	11	3
LAZIO	14	5.256	6.268	387	2.683	59	2
LIGURIA	6	1.115	1.385	62	721	34	6
LOMBARDIA	18	6.246	8.309	443	3.803	72	13
MARCHE	7	894	951	22	323	9	0
MOLISE	3	264	408	0	129	5	0
PIEMONTE	13	4.048	4.131	151	1.835	47	11
PUGLIA	11	2.326	3.403	150	500	50	1
SARDEGNA	10	2.723	2.308	40	685	31	2
SICILIA	23	6.411	6.228	148	1.250	92	1
TOSCANA	16	3.131	3.264	107	1.615	91	21
TRENTINO ALTO ADIGE	2	504	446	30	316	3	0
UMBRIA	4	1.331	1.432	56	522	19	2
VALLE D'AOSTA	1	181	173	0	109	1	0
VENETO	9	1.955	2.399	141	1.331	28	8
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>190</b>	<b>50.5015</b>	<b>7.393</b>	<b>2.421</b>	<b>19.747</b>	<b>829</b>	<b>85</b>

(\*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(\*\*) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica



**Alcuni dati sul sistema carcerario in Trentino.** In provincia di Trento è attiva una sola casa circondariale, realizzata ex novo a Spini di Gardolo d'intesa tra Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Provincia Autonoma di Trento. La struttura – **130.000** metri cubi su **18.000** metri quadrati - è costata alla Provincia Autonoma **112,5** milioni di euro ed è stata inaugurata nel **2011**. La struttura è subentrata al vecchio carcere in centro città, costruito dall'Impero asburgico tra il **1877** e il **1883**. Risalendo nel tempo, va poi ricordato che nel capoluogo svolgevano una funzione di segregazione dei condannati anche le torri Vanga, di piazza Duomo, della Tromba.

Di concezione moderna e avanzata, il nuovo carcere di Spini dispone di **1** area verde, **1** ludoteca, **1** campo sportivo, **2** palestre, **6** aule, **1** teatro, **2** biblioteche, **3** locali di culto, **4** laboratori, **4** officine, **238** telecamere interne, **140** celle.

L'intesa tra Stato e Provincia prevede che il carcere abbia una capienza di **214** posti, di fatto si assiste a un problema di tendenziale sovraffollamento. Un problema è dato anche dal personale di polizia penitenziaria, che conta soltanto su **125** effettivi (dato settembre 2017) su **176** dell'organico teorico, anche se il Ministro della Giustizia ha di recente promesso al governo provinciale l'invio di rinforzi. Pochi gli educatori: **5** sui **7** in pianta organica. È in servizio **1** psicologo. Preoccupante – come del resto in tutto il Paese - il dato dei suicidi, che sono stati **5** da quando la casa circondariale è stata aperta, con oltre **20** tentativi di suicidio nell'ultimo triennio.

In partenza entro il 2017 è un progetto di inserimento lavorativo per le donne detenute, sostenuto dalla Provincia Autonoma: per **12** mesi circa **10** detenute si avvicenderanno in un servizio di lavanderia presso la sezione femminile del carcere, secondo il modello già attivo nella sezione maschile.

## SITUAZIONE CARCERARIA A TRENTO IN DATA 30/09/2017

DETENUTI TOTALI	324
	DONNE 23
	UOMINI 301
DETENUTI STRANIERI/EXTRACOMUNITARI	233
DETENUTI ITALIANI	91
NAZIONALITÀ DEGLI STRANIERI	TUNISINI 66
	MAROCCHINI 36
	ROMENI 24
	ALBANESI 17
	NIGERIANI 14
	ALGERINI 7
	(CITTADINI DI ALTRI STATI 60
INDAGATI IN ATTESA DI PRIMO GIUDIZIO	45
APPELLANTI	31
RICORRENTI IN CASSAZIONE	17
CONDANNATI IN VIA DEFINITIVA	231
DETENUTI TOSSICODIPENDENTI	70

REATI MAGGIORMENTE COMMESSI DAI DETENUTI PRESENTI:  
VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUGLI STUPEFACENTI E FURTI IN GENERE

(fonte: Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Matricola di Trento)



## IL “GARANTE NAZIONALE DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE” E GLI ALTRI GARANTI DEI DETENUTI DI LIVELLO LOCALE:

La figura di garanzia e tutela dei detenuti è stata introdotta per la prima volta in Svezia nel **1809**. Oggi è presente, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, in **23** paesi dell’Unione europea e nella Confederazione Elvetica. Nell’ordinamento italiano il “*Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*” è stato introdotto nel 2013, sulla scorta di esperienze locali, per prima quella avviata dal Comune di Roma già nel 2003. Viene nominato direttamente dal Presidente della Repubblica ed è costituito in collegio, con 2 componenti e 1 presidente (attualmente Mauro Palma, in carica dal 2016). Sono poi attivi in Italia – già da prima del 2013 - **11** garanti regionali, **10** garanti provinciali e **47** garanti comunali, nei cui confronti il garante nazionale svolge una funzione di coordinamento. Ad oggi le Regioni prive ancora di una legge sul garante dei diritti dei detenuti sono la *Calabria*, la *Liguria* e la *Basilicata*. L’Alto Adige ha un garante, espresso dal Comune di Bolzano.

## COSA FARÀ IL GARANTE PROVINCIALE DEI DETENUTI:

la l.p. 5/2017 prevede che lavorerà per garantire l’effettivo esercizio dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, comprese le misure alternative alla detenzione in carcere o l’inserimento in residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza.

Il garante promuove una cultura della umanizzazione della pena, esercita funzioni di osservazione, vigilanza e segnalazione alle autorità competenti delle eventuali violazioni di diritti, può inoltre effettuare colloqui con i detenuti e può visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dalla legge nazionale sull’ordinamento penitenziario.





## LA REALTÀ MINORILE

**Le carte dei diritti fondamentali.** Fa testo la *Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, adottata dall'Onu nel 1989 e ratificata da ben 194 Stati. Un'altra carta fondamentale è la *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo*, adottata a Strasburgo nel 1996. Il Parlamento europeo ha poi approvato già nel 1992 una risoluzione, per invitare i Paesi membri a designare un proprio difensore dei diritti dell'infanzia.

**L'attuale tutela dei minori in Trentino.** Fino al varo della l.p. 5/2017 – e fino alla fine di questa legislatura provinciale (autunno 2018) – è stato e rimane il Difensore civico provinciale a svolgere anche le funzioni di Garante dei minori.

Due sono i suoi concreti ambiti operativi. Da un lato viene svolta un'attività di aiuto in relazione alla singola problematica sollevata, con interventi di *mediazione*, di *orientamento* o di *sostegno* per famiglie in difficoltà o per problematiche di ambito scolastico. Spesso vengono direttamente coinvolti anche i servizi sociali erogati dagli enti pubblici.

Dall'altro lato vengono compiute opere di *prevenzione delle situazioni di disagio o di rischio*. Allo scopo nel 2015 è stato istituito l'elenco dei *tutori volontari per minori*, prima ancora che divenisse un obbligo nazionale per tutti i Garanti, come prevede la recentissima legge 47 del 2017. L'elenco è formato da persone disponibili a dedicare parte del loro tempo ad un minore, dopo un'adeguata formazione specifica e sulla scorta di momenti periodici di aggiornamento e di mirate azioni di consulenza. Il tutore assume la rappresentanza legale del minore solo, facendo sì che vengano riconosciuti i suoi diritti: vigila sulle condizioni di accoglienza, promuove il suo benessere psico-fisico e monitora i suoi percorsi di educazione e integrazione.

Sul piano della prevenzione, si agisce da tempo anche con iniziative di divulgazione dell'*uso consapevole di internet*, in sinergia con gli altri soggetti preposti a questa tematica, come ad esempio l'*Agenzia per la famiglia* della Provincia Autonoma o la *Polizia Postale*.

"(...) GLI STATI PARTI ADOTTANO TUTTI I PROVVEDIMENTI APPROPRIATI AFFINCHÉ IL FANCIULLO SIA EFFETTIVAMENTE TUTELATO CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE o DI SANZIONE MOTIVATE DALLA CONDIZIONE SOCIALE, DALLE ATTIVITÀ, OPINIONI PROFESSATE o CONVINZIONI DEI SUOI GENITORI, DEI SUOI RAPPRESENTANTI LEGALI o DEI SUOI FAMILIARI. "

(ART. 2 (COMMA II (CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA"))



## IL “GARANTE NAZIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”:

è stato istituito con legge nazionale nel 2011 (legge 112) e assolve a compiti di *vigilanza, ascolto, segnalazione, promozione, partecipazione, intervento presso Amministrazioni Pubbliche e Autorità Giudiziarie*. L'attuale titolare è la magistrata pugliese *Filomena Albano*, succeduta nel 2011 a *Vincenzo Spadafora*. A livello regionale sono **20** (comprese le due Province di Trento e di Bolzano) le realtà che hanno legiferato prevedendo questa figura di tutela e garanzia.

### SEGNALAZIONI PERVENUTE AI GARANTI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME NEL CORSO DEL 2015 PER PROBLEMATICA SEGNALATA VALORI PERCENTUALI


FAMILIARE	27,0
So(cio)-ASSISTENZIALE	20,7
GIUDIZIARIA	13,7
SCOLASTICA	13,2
MALTRATTAMENTO/VIOLENZA/ABUSI	11,8
SANITARIA	4,6
DISCRIMINAZIONE	1,9
MEDIA E WEB	1,6
LUDICO/SPORTIVA	0,4
PENALE	0,3
ALTRO	4,7
TOTALE	100,0

(fonte: Quinta relazione al Parlamento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, aprile 2016)

# MALTRATTAMENTO sui bambini in Italia

Indagine Autorità Garante per  
l'Infanzia e l'Adolescenza -  
CISMAI - Fondazione Terre des  
Hommes Italia  
Aprile 2015 [DATI AL 31-12-2013]

## Il campione



representativi di  
**9.587.468**  
totale popolazione minorile  
(escluso il Comune di Roma)

## I risultati



su 1000 femmine  
prese in carico, più di  
**212** sono maltrattate



su 1000 maschi  
presi in carico, più di  
**193** sono maltrattati

## Tipologie di maltrattamento



## Principali tipi di servizi offerti




Ogni minorenne maltrattata  
riceve mediamente  
**2** tipologie di servizio  
di protezione e tutela

Terre des Hommes

Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza

CISMAI

(fonte: Quinta relazione al Parlamento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, aprile 2016)



## COSA FARÀ IL GARANTE PROVINCIALE DEI MINORI:

realizzerà interventi, azioni e segnalazioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori nell'infanzia e nell'adolescenza, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie interessate. Lavorerà per promuovere la cultura dei diritti dell'infanzia, interagendo anche con tutto il mondo istituzionale, associazionistico e volontaristico.

## COSA PREVEDE LA L.P. 5/2017:

- **istituzione del “garante dei diritti dei detenuti” e del “garante dei diritti dei minori”**, come figure autonome ma collocate presso l'ufficio già esistente del difensore civico, con cui collaborano. Il difensore civico a sua volta è incardinato da sempre presso la struttura del Consiglio provinciale;
- **ruolo di coordinamento del difensore civico** per tutte le attività dell'ufficio. Il difensore dispone le risorse assegnate dal Consiglio provinciale, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può decidere di occuparsi personalmente di casi in precedenza assegnati ai garanti;
- previsione di **protocolli d'intesa** tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti, come strumenti operativi promossi dal garante dei detenuti;

- **specifico compito del garante dei minori** di coordinare, supportare e tutelare la figura del **tutore dei minori volontario**. Il garante organizza incontri periodici per la formazione di queste figure e se del caso affianca il tutore stesso nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie;
- **nomina**: compete al Consiglio provinciale, che vi provvede assieme alla nomina del difensore civico, a maggioranza dei due terzi dell'aula e con voto segreto; le due figure sono revocabili con analogo voto consiliare;
- **requisiti**: garanzie di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità; per il garante dei detenuti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali; per il garante dei diritti dei minori: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale, nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o della prevenzione del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali;
- **indennità di carica**: per il difensore civico sarà pari a due terzi dell'indennità lorda dei consiglieri provinciali (e quindi pari a 6.533 euro lordi), mentre per i due garanti dei detenuti e dei minori sarà pari a un terzo della stessa indennità (e quindi pari a 3.266 euro lordi). Rimborsi spesa: per i viaggi di servizio effettuati;



- **durata del mandato**: sarà pari a quella del difensore civico, ossia pari al mandato del Consiglio provinciale (5 anni). Il difensore civico attuale (l'avvocata Daniela Longo) resta in carica fino alle elezioni provinciali dell'autunno 2018; prima di questa scadenza viene nominato soltanto il garante dei detenuti, che resta in carica fino alla stessa data, con possibilità però di un secondo mandato. Il garante dei minori sarà eletto invece solo a partire dalla legislatura 2018-2023. I garanti non saranno immediatamente rieleggibili per nessuno dei tre ruoli di difesa civica;
- **incompatibilità**: a differenza del difensore civico, i due garanti potranno svolgere un'altra attività lavorativa o professionale, autonoma o subordinata, oppure attività commerciale; dovranno però "astenersi da attività professionali che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati". A pena di decadenza, i garanti devono astenersi da una serie di attività professionali, così individuate dall'Uf-

ficio di Presidenza del Consiglio provinciale (deliberazione del 4 ottobre 2017): forniture o attività a favore di pubbliche amministrazioni nei settori d'intervento dei garanti; attività che possano nuocere all'immagine dei garanti o che comportino conflitti d'interesse; attività in cui siano utilizzati beni a disposizione dei garanti; rapporti economici e contrattuali con persone oggetto d'intervento dei garanti.

## IL NUOVO GARANTE DEI DETENUTI:

il 4 ottobre 2017 il Consiglio provinciale ha nominato Antonia Menghini con 26 voti favorevoli (non hanno partecipato Maurizio Fugatti e Claudio Cia). Avvocato, iscritta all'Albo speciale dei Docenti universitari, ricercatrice a tempo indeterminato di diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, è docente di diritto penale e penitenziario. Vanta una rilevante attività didattica e convegnistica e numerose pubblicazioni.



*Antonia Menghini*

E' stata membro, nel 2013, del Comitato scientifico della Commissione Ministeriale sulla Riforma del sistema sanzionatorio e, nel 2015, del Tavolo 14 (esperienze comparative e regole internazionali) degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, incarichi entrambi di nomina ministeriale. In quest'ultimo ambito, nell'ottobre 2015, ha fatto parte della delegazione ministeriale italiana degli Stati generali dell'Esecuzione penale che si è recata in visita a talune case di reclusione di Spagna e Catalogna. Dal gennaio 2017 è tra gli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Nell'aprile 2017 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale quale Professore di seconda fascia nel settore 12/G1, Diritto penale.

Menghini da anni si occupa delle tematiche relative al sistema penitenziario. Ha tenuto relazioni in convegni scientifici su numerose tematiche di rilievo e specifico interesse tra cui i fini della pena, le misure alternative alla detenzione, l'espulsione dello straniero irregolare, la riforma del sistema sanzionatorio italiano, la tutela dei diritti dei detenuti, l'emergenza carceri in Italia, la dignità dell'individuo recluso, il processo di responsabilizzazione del detenuto e il ruolo del magistrato di sorveglianza nei percorsi rieducativi e, da ultimo, presso la Scuola Superiore di Magistratura, sul tema del rimedio compensativo di cui all'art 35 ter o.p. Ha inoltre pubblicato contributi in ambito penitenziario in materia di rimedio compensativo per trattamenti disumani o degradanti e di detenzione domiciliare.

### COME CONTATTARE IL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI

L'ufficio si trova a Palazzo della Regione a Trento, in via Gazzoletti 2

il RECAPITO TELEFONICO è 0461 21 32 01

il FAX 0461 21 32 06

il NUMERO VERDE GRATUITO 800851026.

L'orario al pubblico è il seguente:

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE 9.00 ALLE 12.00

E DALLE 14.30 ALLE 16.30

IL VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 12.00.

Il garante riceve su appuntamento  
da concordare previamente con la segreteria

Vedi anche [www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/garante-detenuiti](http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/garante-detenuiti)



## IL PUNTO DI VISTA DI ANDREA DE BERTOLINI

**PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO E COMPONENTE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO:**

“Garante dei diritti dei detenuti e Garante dei diritti dei minori sono due figure istituzionali di fondamentale rilevanza, per la salute della società, per contrastare i diritti negati. Figure diverse per prerogative e funzioni. Due figure importanti; tanto utili, quanto attese.

Quanto al primo, con questa legge, la Provincia di Trento recupera una distanza, sofferta ormai da troppo tempo, riallineandosi alla sostanziale totalità delle regioni nazionali nelle quali questa figura è già presente. Un'Autorità a garanzia della tutela dei diritti dei detenuti, con tipiche funzioni di verifica e di controllo. Un presidio a garanzia della stessa società civile, concorrente a garantire che il carcere, in particolare l'istituto penitenziario trentino, non per un vezzo in via Beccaria, sia un luogo in cui la tutela dei diritti del detenuto sia l'imprescindibile premessa per compiere un necessario percorso detentivo autenticamente coerente ai principi costituzionali fondanti la natura della pena: la rieducazione e la risocializzazione del reo con trattamenti non contrari al senso di umanità. Nel solco tracciato dall'importante, meritorio impegno della Provincia Autonoma di Trento nell'edificazione della nuova Casa Circondariale di Spini di Gardolo, l'introduzione del Garante completa un percorso di primissima rilevanza per la salute stessa della società. La geografia umana, oltre al contesto materiale, considera i “luoghi” come spazi “identitari”. E un “luogo”, a volte, può essere espressione di contingenze culturali di matrice sintesi. Come diceva Lev Nikolaevic Tolstoj con nitore esemplare “per giudicare il grado di civiltà di uno Stato bisogna vedere le sue prigioni ... dal di dentro.” All'edificazione della struttura “ambientale” (con tempi e standard architettonici certamente invidiabili e invidiati) seppur con un'eco non immediata, segue ora l'istituzione del Garante provinciale che, in concreto, concorrerà ad assicurare la salubrità delle vite che in quei luoghi, in concreto, vi “abitano”. Con ciò assumendo un dato non controvertibile, di ormai unanime condivisione: solo la tutela dei diritti può consentire una positiva evoluzione delle coscienze. Il Garante territoriale dovrà coordinarsi con l'organo collegiale, Autorità indipendente, del Garante nazionale. Il Garante per la tutela dei diritti dei minori, altrettanto, nel solco della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989 e dei successivi Commenti Generali si adopererà per promuovere e proteggere i diritti dell'infanzia. Nel monitorare il contingente con un focus specifico dedicato a questi soggetti, si porrà come ulteriore primo riferimento per il nostro territorio, a presidio della tutela dei diritti dei minori anche rispetto a situazioni di marginalità sociale e di privazione socio culturale.

All'adozione delle due importanti figure che – in concreto – bene devono agire per una auspicata salubrità della società, è auspicabile debba ora seguire un'attenta, ponderata, necessaria individuazione preliminare di criteri oggettivi di designazione delle componenti. I criteri di selezione, da un lato, si pongono a premessa certificatrice della qualità dei designati, da altro lato, nell'assicurare, a



loro volta, l'autonomia e l'indipendenza della funzione, si pongono come premessa per riconoscere ai Garanti stessi la necessaria autorevolezza consentendo così di operare sul territorio dialogando – scevri da condizionamenti – in modo pieno ed efficace, con le altre Istituzioni e i vari soggetti coinvolti”.

## L'ITER DELLA LEGGE:

Mattia Civico (Pd) ha iniziato a occuparsi di questa materia fin dalla XIV legislatura: il **21 LUGLIO 2010** – quando ancora non era stato istituito il garante nazionale dei detenuti - depositò infatti assieme ai colleghi del gruppo Pd il primo disegno di legge mirato a istituire in Trentino un autonomo “garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”.

Il tema è stato ampiamente e lungamente dibattuto, senza esiti, nella scorsa legislatura. Mattia Civico ha presentato dunque all'inizio della XV legislatura – era il **4 MARZO 2014** – altri due disegni di legge provinciale (d.d.l. n. 13 e 14), per istituire l'uno il garante dei detenuti e l'altro il garante dei minori. Va detto che nel corso della XIII legislatura era già stata varata dal Consiglio provinciale una legge istitutiva del “garante dei minori” (l.p. 3 aprile 2007, n. 10), legge però abrogata nel 2009 (con la l.p. 11 febbraio 2009, n. 1) per contenere i costi di una struttura che avrebbe dovuto occuparsi di poche decine di casi all'anno. Con l'abrogazione della l.p. 10/07, i compiti che dovevano essere svolti dal garante dei minori furono quindi affidati al difensore civico provinciale.

I due testi depositati da Civico nel 2014 sono stati sottoscritti dai colleghi di gruppo del Partito Democratico (Lucia Maestri, Alessio Manica, Violetta Plotegher, Luca Zeni) ma anche dai consiglieri di maggioranza Lorenzo Baratter (Patt), Giuseppe Detomas (Ual) e Gianpiero Passamani (Upt), nonché dalla consigliera di opposizione Manuela Bottamedi. Ai due d.d.l. ha lavorato per competenza la Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale, presieduta proprio da Mattia Civico: è stato redatto un disegno di legge unificato, approvato nel marzo 2017 con la contrarietà di Civica Trentina e della Lega Nord Trentino. L'**8 GIUGNO 2017** il Consiglio provinciale ha approvato la nuova legge, superando l'iniziale deposito di quasi mille emendamenti. 28 i voti favorevoli, contrari Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino), Giacomo Bezzi (Forza Italia), Claudio Cia (Gruppo Misto) e Maurizio Fugatti (Lega Nord Trentino). Il **12 LUGLIO 2017** la l.p. 5/2017 è entrata in vigore.

## GLI ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI ALLA LEGGE:

I- Il testo approvato dal Consiglio provinciale (*prima firmataria Manuela Bottamedi, Gruppo Misto*) impegna “a promuovere apposite misure organizzative nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria finalizzate ad assicurare uno specifico presidio per il territorio del Trentino-Alto Adige competente per i carceri di Trento e Bolzano”. In sostanza si chiede un provveditorato regionale al posto dell’attuale Provveditorato del Nord Est, che ha dimensione triveneta.



Manuela Bottamedi

II- Il testo (*presentatore Maurizio Fugatti, Lega Nord Trentino*) impegna anzitutto “a sollecitare il Ministero della giustizia ad intervenire in tempi celeri affinché si possa far fronte alle numerose criticità emerse nella gestione della struttura carceraria trentina - sia con riguardo al problema del sovraffollamento, che a quello attinente alle condizioni lavorative del corpo di polizia penitenziaria ed arrivare quindi ad un decremento sostanziale della popolazione detenuta e contemporaneo incremento di personale di polizia, al fine di ristabilire un ottimale equilibrio organizzativo e lavorativo”. Si chiede poi al governo provinciale di monitorare costantemente la situazione del carcere di Spini di Gardolo e a riferire puntualmente al Consiglio provinciale.



Maurizio Fugatti

III- Il testo (*presentatore Rodolfo Borgia, Civica Trentina*) impegna “a dotare in tempi brevi l’infermeria del carcere di Trento di un apparecchio RX, fisso o portatile, da utilizzare per esami programmabili e periodici ortopedici ed al torace”.



Rodolfo Borgia

## LA DEDICA IN AULA:

nella dichiarazione di voto finale in aula, l’8 giugno 2017, Mattia Civico ha voluto dedicare la nuova legge “a una figura che detenuti e detenenti hanno profondamente amato”: padre Fabrizio Forti, responsabile della mensa per i poveri gestita dai frati cappuccini di Trento. Il religioso, deceduto il 16 ottobre 2016 a 67 anni d’età, è stato generoso e amato cappellano del carcere provinciale.



Padre Fabrizio Forti



## LEGGE PROVINCIALE

# 20 giugno 2017, n. 5

### Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

(b.u. 27 giugno 2017, n. 26, suppl. n. 4)

#### Art. 1

**INSERIMENTO DELL'ARTICOLO 9 BIS NELLA LEGGE PROVINCIALE 20 DICEMBRE 1982, N. 28 (LEGGE PROVINCIALE SUL DIFENSORE CIVICO 1982). ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI E DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI MINORI**

Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è inserito il seguente:

#### “Art. 9 bis

*ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI E DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI MINORI*

1. Sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico.
2. Il coordinatore dell'ufficio della difesa civica è il difensore: egli coordina le attività dell'ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può avocare a sé casi assegnati ai garanti.
3. Il garante dei diritti dei detenuti opera per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il garante svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Il garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti.
4. Il garante dei diritti dei minori opera per assicurare, nell'ambito delle materie di competenza



provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di età nell'infanzia e nell'adolescenza in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle Convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori. Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie interessate, promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori nell'infanzia e nell'adolescenza, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di positivo e pieno sviluppo della loro personalità. È inoltre compito del garante dei diritti dei minori coordinare, supportare e tutelare la figura del tutore dei minori volontario. Il garante organizza incontri periodici per il confronto, la formazione e l'aggiornamento dei tutori dei minori. Nelle situazioni di maggiore complessità affianca il tutore nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie.

5. I garanti sono scelti fra cittadini che dispongono delle competenze previste da questa legge, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. per il garante dei diritti dei detenuti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali;
  - b. per il garante dei diritti dei minori: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale, nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o della prevenzione del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, anche come rappresentante di

associazioni o formazioni sociali.

6. I garanti sono nominati, disgiuntamente, dal Consiglio provinciale nella stessa seduta in cui è nominato il difensore civico.
7. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina dei garanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni degli stessi.
8. Ai garanti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, con l'esclusione del comma 2, e l'articolo 9.
9. I garanti sono tenuti ad astenersi da attività professionali che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati.
10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi a pena di decadenza."

## **Art. 2**

### **ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 2 TER DELLA LEGGE PROVINCIALE SUL DIFENSORE CIVICO 1982**


L'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico 1982 è abrogato.

## **Art. 3**

### **INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUL DIFENSORE CIVICO 1982**

Nel terzo comma dell'articolo 6, dopo la parola: "rieleggibile" sono inserite le seguenti: "in nessuno dei ruoli previsti da questa legge".





#### **Art. 4**

#### **SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUL DIFENSORE CIVICO 1982**

L'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è sostituito dal seguente:

#### **“Art. 10**

#### **INDENNITÀ E RIMBORSI**

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.
2. Ai garanti spetta un trattamento economico pari ad un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.
3. Al difensore civico, al garante dei diritti dei detenuti e al garante dei diritti dei minori spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali.”

#### **Art. 5**

#### **MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUL DIFENSORE CIVICO 1982**

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è sostituito dal seguente: “Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con ri-

guardo alle funzioni svolte dai garanti.”

## **Art. 6**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. In prima applicazione di questa legge, il Consiglio provinciale nomina solo il garante dei diritti dei detenuti. Tale garante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del difensore civico in carica alla data di entrata in vigore di questa legge e può essere rieletto per la successiva legislatura.
2. Fino al primo rinnovo del Consiglio provinciale, successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, il difensore civico continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico 1982, ancorché abrogato.

## **Art. 7**

### **DISPOSIZIONE FINANZIARIA**

Alla copertura degli oneri conseguenti all'applicazione di questa legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 20 giugno 2017  
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi



CONSULTA LA LEGGE  
ON-LINE

SEGUI GLI SVILUPPI  
DELLA LEGGE SUL SITO  
[WWW.CONSIGLIO.PROVINCIA.TN.IT](http://WWW.CONSIGLIO.PROVINCIA.TN.IT)  
NELLA BANCA DATI  
"CONSIGLIO PROVINCIALE"  
LEGGI IL CODICE QR  
CON IL TUO SMARTPHONE





# 2017

## DICEMBRE



I cittadini interessati a ricevere gratuitamente questo e gli altri numeri di "Leggi per voi", possono farne richiesta al Consiglio della Provincia autonoma di Trento, telefonando allo 0461/213226, scrivendo all'Ufficio stampa presso palazzo Trentini, in via Manci 27 a Trento, oppure inviando una mail a: [ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it](mailto:ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it)



Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Poste Italiane SPA - Sped. in abb. post. - 70% NE/TN - Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/Compatto